



# Wortprotokoll

der 15. Sitzung vom 13. Juli 1965

# Resoconto integrale

della seduta n. 15 del 13 luglio 1965

V. Legislatur  
V legislatura  
1964 - 1968



# CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

## LANDTAG BOZEN

V<sup>a</sup> LEGISLATURA  
V. GESETZGEBUNGSPERIODE

### SEDUTA 15. SITZUNG

13 - 7 - 1965

#### INDICE - INHALTSANGABE

**Disegno di legge provinciale N. 2/65:** «Ordinamento dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia» . . . . . pag. 3

**Disegno di legge provinciale N. 16/65:** «Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della L.P. 7.10.1955, N. 3 sulla istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato» . . . . . pag. 11

Approvazione del **conto consuntivo del Consiglio provinciale di Bolzano** per l'anno finanziario 1964 . . . . . pag. 15

**Landesgesetzentwurf Nr. 2/65:** «Ordnung der Landeskinderbewahranstalt» . . . . . Seite 3

**Landesgesetzentwurf Nr. 16/65:** «Abänderungen und Ergänzungen zum Art. 11 des L.G. vom 7.10.1955 Nr. 3 über die Berufsausbildung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks» . . . . . Seite 11

Genehmigung der **Abschlussrechnung des Landtages Bozen** über das Rechnungsjahr 1964 Seite 15

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dr. Ing. Alois Pupp

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.40 UHR

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. La seduta è aperta.

AGOSTINI (Segretario - P.L.I.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna; il verbale è approvato.

Punkt 1) der Tagesordnung: „Landesgesetzentwurf Nr. 2/65: „**Ordnung der Landeskinderbewahranstalt**“.

Punto 1) all'ordine del giorno: „Disegno di legge provinciale N. 2/65: „**Ordinamento dell'Istituto Provinciale per l'Assistenza all'Infanzia**“.

Relazione della Giunta.

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): « Il 23 ottobre 1964 il Consiglio provinciale approvava un nuovo ordinamento dell'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia. Il Governo rinviava il testo approvato, il 27 novembre 1964, formulando alcuni rilievi che la Giunta ha ritenuto di poter accogliere (diploma di scuola media per le puericultrici invece di quello elementare; nomina attraverso il concorso anche per le inservienti; invalidità dei contratti collettivi di lavoro per le inservienti presso istituti pubblici, ecc.).

Per conseguenza il testo originario è stato modificato in alcuni punti.

Le rettifiche apportate, in ogni caso, non incidono sulla sostanza della legge, né alterano l'impostazione generale a suo tempo data ad essa dal Consiglio provinciale.

E' opportuno, quindi, procedere alla nuova approvazione tanto attesa dal personale interessato e da quanti si attendono da tempo una rinnovazione dell'attuale regolamento dell'istituto che vige dal 1927.

E' mutato, da allora, di molto, l'angolo visuale dal quale i problemi dell'infanzia nata fuori del matrimonio sono visti, è progredita la tecnica assistenziale nei brefotrofi e sono migliorate le condizioni giuridiche nelle quali gli addetti svolgono il loro lavoro.

Queste innovazioni attendono, da tempo, di trovare forma giuridica e di essere applicate nell'istituto di Bolzano.

In particolare, il presente progetto di legge introduce per la prima volta nell'istituto l'opera di puericultrici diplomate, destinate all'assistenza diretta dei bambini, in sostituzione delle inservienti non qualificate, attualmente addette a quell'assistenza.

L'assistente sanitaria (funzione, questa, obbligatoria per legge, e ora già esistente) sovrintenderà al lavoro delle puericultrici.

Il progetto accentua, inoltre, la competenza del direttore sanitario nella sorveglianza tecnica sui bambini in allevamento esterno, coadiuvato in ciò da una apposita ispettrice, in modo che l'istituto assuma pienamente, come la legge vuole, la sua funzione di centro di assistenza per tutti i bambini, ospiti dell'istituto o collocati all'esterno, che abbiano bisogno del controllo del pediatra.

Per ciò che concerne la forma, che ha una singolare importanza nella materia di cui si tratta, il progetto elimina le espressioni « bambini illegittimi » e « esposti », accogliendo l'espressione usata dal codice di « bambini nati fuori del matrimonio ».

Per ciò che riguarda la denominazione stessa dell'istituto, è stata abbandonata la vecchia espressione di « istituto provinciale assistenza alla prima infanzia » (IPAPI) e preferita quella di « istituto provinciale di assistenza all'infanzia » (IPAI), la quale è quella usata da quasi tutte le altre Province e quindi meglio richiama in tutti il suo significato ».

I signori consiglieri hanno avuto il testo della legge di cui si propone oggi l'approvazione, accompagnato da una breve relazione sul progetto di legge stesso. Si tratta di una legge che è già stata approvata precedentemente dal Consiglio provinciale, rinviata poi dal Governo con alcune osservazioni formali che si è ritenuto di poter accettare.

Credo di non turbare in alcun modo il desiderio del Consiglio provinciale di esercitare le proprie funzioni legislative se sollecito l'approvazione di questo provvedimento possibilmente nel testo che viene proposto. Sarebbe soltanto una riconferma di una volontà che il Consiglio provinciale ha già espresso e consentirebbe di arrivare rapidamente all'approvazione della legge (si pensa anche da parte del Governo) in modo che essa possa essere applicata presto visto che l'attuale situazione di carenza di legge o di una legge molto antiquata è di grave nocimento, sia in parte al funzionamento dell'istituto, sia soprattutto alla stabilità del personale e

al suo buon rendimento e al riconoscimento dei servizi che il personale presta.

Credo che le cose più interessanti da notare siano quelle che anche la relazione brevemente mette in luce. Sono stati accettati i rilievi del Governo che le puericultrici abbiano un diploma di scuola media oltre al titolo specifico invece del diploma elementare; che sia possibile provvedere anche per le inservienti ad una nomina attraverso un concorso, ed altri rilievi di carattere minore o formale fatti dal Governo.

Io mi aspetto soprattutto dall'inserimento delle puericultrici diplomate una migliore qualificazione del servizio, mentre ricordo che accanto alle puericultrici diplomate, delle quali spesso si ha penuria, abbiamo dovuto elevare il numero delle inservienti visto che si tratta di un servizio che non può in alcun modo rimanere scoperto data la tenera età ed i bisogni continui dei ricoverati nell'istituto stesso.

**PRESIDENTE:** La parola al Presidente della prima Commissione legislativa.

**PASQUALIN (D.C.):** « La prima Commissione legislativa si è riunita il giorno 21 giugno 1965 per la trattazione del disegno di legge provinciale riguardante l'Ordinamento dell'Istituto provinciale per la assistenza all'infanzia, rinviato dal Governo in data 27 novembre 1964.

La Commissione ha esaminato i vari articoli della legge, in particolare quelli che sono stati oggetto di rinvio da parte del Governo.

All'art. 7, terzo comma, la Commissione propone di depennare la dizione « l'applicato di segreteria », non aparendo in nessun'altra parte della legge, né sulla tabella organica del personale.

Per quanto riguarda la retribuzione annua prevista per le inservienti in servizio presso l'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia, la Commissione all'unanimità è del parere che il salario sia insufficiente riguardo le mansioni svolte dalle stesse inservienti ed all'impegno del servizio. La Commissione pertanto propone che alle inservienti venga assegnato un salario pari a quello del personale della carriera ausiliaria, grado iniziale.

Il disegno di legge è stato votato all'unanimità e la Commissione raccomanda all'onorevole Consiglio l'approvazione dello stesso ».

**PRÄSIDENT:** Das Wort hat der Präsident der Finanzkommission.

**KAPFINGER (S.V.P.):** „Die gesetzgebende Kommission für Finanzen hat sich am 8. Juli 1965 zur

Überprüfung der finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfes über die „Ordnung der Landeskinderbewahranstalt“ versammelt.

Nach Feststellung des Umstandes, daß für die neue Ausgabe im Art. 205 des Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 1965 die nötige Deckung vorhanden ist, wo derzeit noch ein Betrag von ungefähr 22 Millionen Lire zur Verfügung steht, drückt die Kommission mit Stimmeneinhelligkeit das unter ihre Zuständigkeit fallende Gutachten für die Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfes aus“.

« La Commissione legislativa per le finanze si è riunita il giorno 8 luglio 1965 per l'esame del disegno di legge provinciale sull'Ordinamento dell'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia in relazione ai riflessi finanziari dello stesso.

Constatata la copertura della nuova spesa all'art. 205 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965, dove risulta disponibile al momento l'importo di circa 22 milioni, la Commissione all'unanimità di voti esprime parere favorevole per quanto di sua competenza per l'approvazione del disegno di legge in esame ».

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola in discussione generale? Wer wünscht das Wort in der Generaldebatte? Niemand. Die Generaldebatte ist abgeschlossen.

Ich lasse über den Übergang zur Debatte über die einzelnen Artikel abstimmen. Wer ist dafür? Chi è d'accordo con il passaggio alla discussione articolata? Einstimmig genehmigt.

#### Art. 1

L'istituto di assistenza all'infanzia della Provincia di Bolzano ha il compito di fornire ricovero ai bambini lattanti e divezzi che siano:

- a) figli dei quali non si conoscono i genitori;
- b) figli naturali riconosciuti dalla sola madre e questa si trovi in condizioni di povertà.

Sono pure ammessi nell'istituto, compatibilmente con il compito di cui al comma precedente, i bambini riconosciuti da entrambi i genitori, ovvero anche legittimi o legittimati, quando versino in stato di abbandono, purché gli organi pubblici competenti abbiano disposto il ricovero con atto d'impegno non contenente limiti di tempo.

Chi è d'accordo con l'art. 1? Approvato all'unanimità.

#### Art. 2

La vigilanza diretta sull'istituto compete all'Assessore provinciale cui è demandata la materia dell'assistenza pubblica.

Wer ist für die Genehmigung des Art. 2? Einstimmig angenommen.

#### Art. 3

*L'istituto ha un proprio bilancio, approvato dalla Giunta provinciale, incluso nella parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio generale della Provincia.*

*La retta giornaliera viene determinata, per ciascun esercizio finanziario, dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è demandata la materia dell'assistenza pubblica, sentito il parere della Federazione provinciale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.*

*Alle spese di gestione dell'istituto viene provveduto a sensi dell'art. 3 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e eventuali successive modificazioni.*

*Qualora i bambini di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge non risultino appartenere alla provincia di Bolzano, le spese della loro assistenza nell'istituto sono addebitate alla Amministrazione provinciale nel cui territorio è compreso il domicilio di soccorso, a sensi degli articoli 5 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e 6 del R.D. 29 dicembre 1927, n. 2822.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 3? Einstimmig genehmigt.

#### Art. 4

*L'accettazione dei bambini viene fatta per consegna diretta all'istituto, a sensi dell'art. 7 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, previa autorizzazione dell'Assessore provinciale cui è demandata la materia dell'assistenza pubblica.*

*Nei casi di ricovero di un bambino di cui non si conoscano i genitori, il direttore sanitario, nei modi che ritenga congrui e secondo le norme di cui al capo IV del R.D. 29.12.1927, n. 2822, compie riservate indagini sulla identità della madre, allo scopo di conoscerne le condizioni sanitarie e di indurla, eventualmente, al riconoscimento.*

*Nei casi di presentazione di un bambino riconosciuto dalla sola madre, il direttore sanitario provvede ad accertare le condizioni sanitarie della madre, e quando ne ravvisi la necessità, la invita a soggiornare gratuitamente nell'istituto per il tempo occorrente all'allattamento del proprio bambino.*

Wer wünscht zum Art. 4 das Wort? Niemand.  
Wer ist für die Genehmigung des Art. 4? Einstimmig angenommen.

#### Art. 5

*Trascorso il periodo di allattamento stabilito dal direttore sanitario, i bambini non ritenuti o ritirati dalle madri sono assistiti nell'interno del-*

*l'istituto per il tempo necessario a provvedere alla loro sistemazione in idonei istituti o presso allevatori esterni che abbiano i requisiti e assumano gli obblighi di cui all'art. 33 del R.D. 29 dicembre 1927, n. 2822, e termina in ogni caso, salvo eccezioni stabilite dal direttore sanitario, al compimento del 18.mo mese di età.*

UNTERPERTINGER (S.V.P.): Bezüglich des Wortlautes in der zweiten Zeile möchte ich um Aufklärung bitten, da mir die Formulierung „die nicht zurückbehaltenen oder von ihren Müttern nicht abgeholt Kinder“ nicht klar erscheint. Mir kommt vor, daß sie nicht verständlich ist. Es wurde zwar gesagt, daß diese Formulierung auch im Staatsgesetze enthalten ist, aber ich glaube doch, daß es besser wäre, den Satz so zu formulieren, daß auch wir ihn verstehen.

POSCH (S.V.P.): Besteht die Möglichkeit, daß diejenigen Kinder, die bis zu 18 Monaten im Institut verbleiben, in ihrer Muttersprache betreut werden oder nicht?

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): La dizione « i bambini non ritenuti o ritirati dalle madri » pare effettivamente non molto chiara, ma come si era detto anche durante la seduta di Commissione, è quella usata dalla legge generale istitutiva e si riferisce ai bambini che si trovano in questa differente situazione: di essere presso l'istituto e allattati dalla madre o no. Quindi è una dizione che pare non chiara, ma ha questo significato e tiene in considerazione queste due categorie di bambini. La mia competenza giuridica non arriva oltre a questo chiarimento, mi dispiace, ma insisterei per il mantenimento del testo per evitare che ci fossero dei rinvii per motivi puramente formali. Mi rendo conto che la spiegazione può essere non soddisfacente.

Quanto alla domanda del consigliere Posch, cioè se è possibile che per questi bambini si provveda nella loro lingua materna, faccio osservare che si tratta appunto di bambini che vengono dimessi al massimo al 18.mo mese di età, quando indubbiamente esiste già un inizio di espressione nella propria lingua materna. Non è sempre possibile accertare quale sia la lingua materna: per esempio per i bambini abbandonati, non riconosciuti né dal padre né dalla madre è difficile stabilire la madre lingua. Ad ogni modo, se la volontà della madre è conosciuta, la si segue per quanto è possibile, sempre limitatamente alla tenerissima età dei ricoverati ai quali non può essere rivolta la domanda quale sia la loro lingua materna, evidentemente.

PRÄSIDENT: Wer wünscht noch das Wort zum Art. 5? Niemand. Wer ist für die Genehmigung des Artikels? Mit einer Enthaltung genehmigt.

## Art. 6

*Qualora uno o entrambi i genitori naturali di un bambino ricoverato nell'istituto chiedano la restituzione definitiva del figlio, questa può aver luogo solo previo atto formale di riconoscimento o di legittimazione.*

*Il riconoscimento e la legittimazione ovvero l'affiliazione e la adozione devono essere agevolati e incoraggiati con opportuna opera di persuasione da parte del personale dell'istituto.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 6? Einstimmig genehmigt.

## Art. 7

*I servizi dell'istituto si suddividono in:*

- a) *servizi sanitari e assistenziali;*
- b) *servizi amministrativi e generali.*

*Ai primi provvede in forma diretta il direttore sanitario, coadiuvato dall'economa, dall'assistente sanitaria, dall'ispettrice, dalle puericultrici e dalle inservienti addette ai reparti.*

*Ai secondi provvedono, in base alle direttive dell'Assessore e alle dipendenze del capo della ripartizione VIII dell'Amministrazione provinciale, l'economa e le inservienti addette ai servizi generali (cucina, guardaroba, lavanderia).*

*Il servizio spirituale è svolto da un cappellano incaricato dalla Giunta provinciale, previa designazione dell'autorità ecclesiastica.*

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Proporrei di accettare l'emendamento proposto dalla Commissione, cioè di togliere la dizione «l'applicato di segreteria» che è effettivamente lì per un errore materiale.

PRÄSIDENT: Wer ist für die Genehmigung des Art. 7? Einstimmig angenommen.

## Art. 8

*Il direttore sanitario è direttamente responsabile dell'organizzazione e del funzionamento sanitario e assistenziale dell'istituto.*

*Egli sovrintende, in specie, all'accettazione, alla dimissione, all'allevamento e al trattamento medico e sanitario dei bambini, ai rapporti dell'istituto con le madri nubili e il pubblico, alla disciplina sulle madri nubili ospiti dell'istituto nonché sul personale addetto ai servizi sanitari, alla vigilanza sanitaria sui bambini collocati in allevamento ester-*

*no o negli istituti convenzionati con la Provincia, alla dietetica dei bambini, delle madri nubili ospiti e del personale collegiato. Adempie alle singole funzioni di carattere amministrativo indicate nella presente legge e nel regolamento di attuazione.*

*Per i casi di impedimento o di assenza del direttore sanitario, la Giunta provinciale, sentito il direttore sanitario, designa un medico specializzato in pediatria, stabilendo la forma e la misura della retribuzione.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 8? Einstimmig angenommen.

## Art. 9

*L'economa sovrintende, alle dipendenze del direttore sanitario, ai servizi sanitari e assistenziali e dirige i servizi economici e amministrativi. Per le provviste occorrenti giornalmente, effettua i pagamenti sul fondo messo a sua disposizione con mandati di anticipazione e reintegrato verso documentazione delle spese mensili.*

*La Giunta provinciale potrà incaricare delle mansioni di economa anche una suora, purché in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 15, punto b).*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 9? Einstimmig angenommen.

## Art. 10

*L'assistente sanitaria aiuta il direttore sanitario e l'economa nel servizio sanitario e assistenziale; in particolare presta agli assistiti le eventuali cure prescritte dal direttore sanitario, provvede all'accettazione, conserva i medicinali e gli strumenti medici, vigila sul lavoro di assistenza immediata prestata dalle puericultrici.*

*La Giunta provinciale, qualora lo richiedano le esigenze di servizio, con apposita deliberazione può attribuire le funzioni suddette anche ad una delle suore assegnate all'istituto a sensi della convenzione di cui all'art. 18 della presente legge, purché sia in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 10? Einstimmig angenommen.

## Art. 11

*Le puericultrici, abilitate a sensi del capo 2° della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sono incaricate della vigilanza e dell'assistenza immediata dei bambini lattanti e divezzi ricoverati nell'istituto, nonché dell'assistenza delle madri nubili ospiti dell'istituto.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 11? Einstimmig angenommen.



## Art. 12

*Il custode adempie le mansioni di custodia e di portineria e si occupa, altresì, delle piccole riparazioni necessarie nella casa, del funzionamento delle caldaie e dei lavori di giardineria.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 12? Einstimmig angenommen.

## Art. 13

*Le inservienti adempiono le mansioni ausiliarie dei servizi sanitari e assistenziali e attendono ai servizi generali dell'istituto. Sono destinate ai vari posti di lavoro di entrambi i servizi dell'istituto secondo il turno settimanale.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 13? Einstimmig angenommen.

## Art. 14

*L'ispettrice esercita, a sensi dell'art. 16 del R.D.L. 8.5.1927, n. 798, mediante periodiche visite, la sorveglianza dei bambini collocati in allevamento esterno e in istituti convenzionati con la Provincia.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 14? Einstimmig angenommen.

## Art. 15

*Il personale dell'istituto, oltre ai titoli e requisiti generali previsti per i dipendenti della Provincia dalla L.P. 3 luglio 1959, n. 6 e successive modificazioni, debbono possedere i seguenti requisiti speciali:*

- a) direttore sanitario: diploma di laurea in medicina e chirurgia e quello di specializzazione in pediatria;
- b) economo: diploma di assistente sanitaria visitatrice o di puericultrice rilasciato da una scuola pubblica autorizzata;
- c) assistente sanitaria: diploma di licenza della scuola media inferiore e diploma di assistente sanitaria visitatrice;
- d) ispettrice: diploma di vigilatrice d'infanzia o di assistente sanitaria visitatrice;
- e) puericultrici: diploma di licenza della scuola media inferiore e diploma di puericultrice rilasciato da una scuola pubblica autorizzata;
- f) inservienti: diploma di licenza della scuola elementare;
- g) custode: diploma di licenza della scuola elementare e abilità, dimostrata con prove pratiche, nei lavori di cui all'art. 12 della presente legge.

SPÖGLER (S.V.P.): Ich möchte die Frau Assessor fragen, ob die Inspektorin, die die in Außenpflege gegebenen Kinder zu besuchen hat, doppel-sprachig ist und ob die Doppelsprachigkeit dieser Inspektorin garantiert ist.

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Come più volte avevo detto, è molto difficile poter disporre di personale in proporzione ai gruppi linguistici o almeno bilingue per tutti i settori delle professioni ausiliarie del settore sanitario, del servizio sociale e quindi anche tra le assistenti sanitarie visitatrici. Si fa di tutto per poter avere almeno personale bilingue. L'Assessorato è intenzionato ad adempiere ai suoi doveri anche per quello che riguarda la ripartizione tra gruppi linguistici. D'altra parte si tratta di servizi che non possono essere interrotti o non eseguiti in attesa della possibilità di adempiere in tutto e per tutto alla ripartizione per gruppi linguistici o alla bilinguità. Un conto è attendere per un bando di concorso per un gruppo di dattilografe, altro conto è non avere a disposizione personale per assistenza di questo genere. Assicuro in ogni modo che si fa di tutto, mettendo semmai accanto alla ispettrice visitatrice una assistente sociale che conosca ambedue le lingue per poter adempiere anche a questo particolare e importante aspetto del servizio.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Vielleicht darf ich noch zwei Worte in Bezug auf die Doppelsprachigkeit hinzufügen. Ich glaube nicht, daß wir unser Gesetz nicht befolgen können. Wir haben ein Landesgesetz über die Personalordnung, in dem es ausdrücklich heißt, daß das gesamte Landespersonal beide Sprachen beherrschen muß. Wenn also in einem anderen Gesetze keine Sonderbestimmung enthalten ist, dann muß man sich an diese Bestimmung des Gesetzes über das Landespersonal halten. Somit, glaube ich, ist die Gewähr dafür gegeben, daß nicht nur der Proporz eingehalten wird, sondern auch die Doppelsprachigkeit. Dies zum Unterschied von der Personalordnung der Region, in der es heißt: Wenn man von einer Sprachgruppe nicht genügend Personal findet, dann kann Personal von der anderen Sprachgruppe herangezogen werden, um eventuell auch die freigebliebenen Plätze zu besetzen. In unserem Personalgesetz ist eine solche Bestimmung nicht enthalten. Wir sind praktisch gezwungen, den Proporz einzuhalten und das Personal muß auch, laut Gesetz, beide Sprachen beherrschen.

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Certamente, quanto alla legge. E infatti,

all'inizio dell'art. 15 è richiamato il riferimento alla legge. La domanda che era stata fatta si riferisce probabilmente non tanto a questa situazione, che con dei concorsi in ogni caso dovrebbe essere risolta, ma si riferisce probabilmente o al personale già in servizio o agli eventuali incarichi che per concorsi andati a vuoto si dovessero eventualmente e transitoriamente affidare. Io penso che questo fosse il senso della domanda del consigliere Spögl, altrimenti avrebbe potuto domandare di non seguire la legge.

**PRESIDENTE:** E' posto ai voti l'art. 15. Chi è d'accordo: approvato all'unanimità.

#### Art. 16

*I concorsi ai posti di assistente sanitaria, ispettrice, e puericultrice sono svolti secondo le norme di cui alla L.P. 3 luglio 1959, n. 6 sull'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, nonché secondo quelle di cui al R.D. 8 maggio 1927, n. 798 e successive modificazioni, in quanto non contrastino con il suddetto ordinamento degli uffici e del personale della Provincia.*

*L'incarico della direzione sanitaria viene conferito con deliberazione della Giunta provinciale, previo accertamento dei titoli e requisiti specifici prescritti dalle norme citate nel comma precedente.*

*L'assunzione del personale inserviente può essere effettuata anche prescindendo dal pubblico concorso, mediante nomina per chiamata di persone in possesso dei requisiti prescritti.*

*Prima dell'inizio del rapporto di lavoro, il personale, di cui al primo e terzo comma del presente articolo, viene sottoposto a una visita medica di accertamento della idoneità fisica al lavoro svolto nell'istituto.*

Chi è d'accordo con l'art. 16: approvato all'unanimità.

#### Art. 17

*Si applicano al personale dell'istituto, corrispondentemente al grado provinciale assegnato, le norme dell'ordinamento del personale e degli uffici della Provincia relative alla retribuzione annua e ai relativi aumenti biennali, alla progressione nella carriera, all'indennità integrativa speciale e a quella per carichi di famiglia nonché, in genere, le norme del suddetto ordinamento che concernono il trattamento economico e giuridico del personale. Il personale inserviente è assimilato, ai detti fini, al personale provinciale della carriera ausiliaria.*

*Per il lavoro di turno prestato in una festa infrasettimanale spetta al personale addetto all'istituto, nel caso in cui non sia possibile per esigenze*

*di servizio un corrispondente riposo, una indennità pari a 1/30 della retribuzione mensile. Per il servizio di turno notturno spetta al suddetto personale una indennità nella misura stabilita con delibera della Giunta provinciale.*

*A tutto il personale al quale venga fornito, all'interno dell'istituto, il vitto e l'alloggio, verranno detratti dalla retribuzione mensile i prezzi unitari stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.*

**PASQUALIN (D.C.):** La Commissione, facendo la proposta che ha fatto, si è mantenuta alle disposizioni dell'ordinamento del personale anche specificatamente per quanto riguarda questo art. 17, nel quale al primo comma è detto questo: « Il personale inserviente è assimilato, ai detti fini, al personale provinciale della carriera ausiliaria ».

Nella tabella organica successivamente è detto che il personale inserviente percepisce un salario annuo di Lire 600.000 e quindi detta tabella è in contrasto con questo art. 17 nel quale è detto appunto che il personale inserviente segue in tutto e per tutto il personale ausiliario della Giunta provinciale.

**MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.):** Non mi pare esatto quanto detto ora, sempre lasciando impregiudicata la richiesta della Commissione che verrà poi, penso, specificata, perché qui è detto che « il personale inserviente è assimilato ai detti fini » e cioè agli aumenti biennali, alla progressione in carriera, all'indennità integrativa speciale e a quella per carichi di famiglia; la retribuzione annua è stabilita attraverso la tabella organica del personale, e il personale inserviente dispone poi di queste altre integrazioni.

Non mi pare che fosse richiesta dal consigliere Pasqualin una modifica dell'art. 17 in questo momento.

**PRÄSIDENT:** Wer wünscht noch das Wort zum Art. 17? Niemand. Der Artikel bleibt also wie er ist. Wer ist für die Genehmigung des Art. 17? Einstimmig angenommen.

#### Art. 18

*Il Presidente della Giunta provinciale stipula con una congregazione religiosa femminile, previa deliberazione della Giunta provinciale, una convenzione di servizio, da rinnovarsi ogni triennio, con la quale è stabilito il numero delle suore assegnate ai servizi dell'istituto nonché il loro trattamento economico e giuridico.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 18? Mit zwei Stimmenthaltungen angenommen.



## Art. 19

Per tutto quanto non disposto con la presente legge, si applicano al personale in servizio nell'istituto le norme di cui alla Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, concernente l'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, e successive modificazioni.

Wer ist für die Genehmigung des Art. 19? Einstimmig angenommen.

## Art. 20

Il personale attualmente in servizio di ruolo sarà inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, nei posti e nei gradi corrispondenti previsti nella allegata tabella organica.

Il diploma di scuola media inferiore di cui al precedente art. 15, lettera e), non è richiesto nel primo inquadramento delle attuali puericultrici in servizio di ruolo o non di ruolo, come pure per le eventuali future assunzioni di puericultrici diplomatesi prima dell'anno scolastico 1965/66.

Il personale attualmente in servizio non di ruolo, purché possenga i previsti requisiti, può essere inquadrato nei gradi e posti corrispondenti con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente per l'assistenza pubblica.

Il servizio prestato precedentemente con mansioni analoghe viene riconosciuto, agli effetti del trattamento economico e di progressione nella carriera, al personale inquadrato a sensi dei commi primo e terzo del presente articolo.

E' in facoltà dell'Amministrazione di assumere in via provvisoria personale inserviente oltre il numero previsto dall'annessa tabella organica, qualora si abbiano posti vacanti di puericultrice, limitatamente al numero dei posti vacanti e al tempo in cui duri la vacanza.

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Per una correzione formale: anziché « Il personale attualmente in servizio di ruolo » sarebbe meglio dire: « Il personale di ruolo attualmente in servizio ».

PRESIDENTE: Sì, questa correzione verrà fatta.

Wer ist für die Genehmigung des Art. 20? Einstimmig angenommen.

## Art. 21

Il nuovo trattamento economico del personale previsto dalla presente legge entra in vigore con il 1° gennaio 1964.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regolamento per l'assistenza dell'infanzia illegittima stabilito dal Rettorato provinciale con deliberazione del 19.12.1942, n. 129 e approvato dalla G.P.A. con ordinanza del 22.5.1943, n. 11851-2-2.

Wer ist für die Genehmigung des Art. 21? Einstimmig angenommen.

## Art. 22

E' approvata la tabella organica del personale annessa alla presente legge.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE

qualifica	posti nr.	ger. spec.	ger. prov.	salario
direttore sanitario	1	I	incaricato	—
cappellano	1	—	incaricato	—
economa	1	II	X-VI C o incaricata	—
assistente sanitaria	1	III	X - VI C	—
ispettrice	1	III	X - VI C	—
} puericultrici di I <sup>a</sup> classe	2	IV	X - VII C	—
	6	V	X - VIII C	—
suore	—	V	incaricate	—
custode	1	VI	V - II D	—
inservienti	9	VII	—	600.000

PASQUALIN (D. C.): Desideravo solo dire questo. Con l'art. 22, nel quale è detto che è approvata la tabella organica del personale, viene respinta la proposta della Commissione. E' una richiesta che faccio.

PRESIDENTE: Non è stata fatta nessuna proposta formale, dovevate fare un emendamento, semmai. Io non ho nessun altro testo qui. La Commissione non ha fatto niente, cioè la Commissione ha proposto soltanto lo stralcio dall'art. 7 della dizione „l'applicato di segreteria". Altre proposte io non ne ho.

Chi è d'accordo con l'articolo: approvato a maggioranza con un voto contrario ed una astensione.

#### Art. 23

*Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 4.180.000, viene provveduto con lo stanziamento di cui all'art. 205 del bilancio per l'esercizio 1965 ed in quelli corrispondenti degli esercizi futuri.*

Wer ist für die Genehmigung des Art. 32: einstimmig angenommen.

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabe? Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

GEBERT (S. V. P.): Ich möchte grundsätzlich die Verabschiedung des Gesetzes unterstreichen. Die Angestellten, die in diesem Hause ihren Dienst tun, — wir wissen alle, wieviel Einsatz ein Kind braucht, und hier handelt es sich um mehr als 60 Kinder — warten auf die Verabschiedung dieses Gesetzes, um auch den materiellen Rückhalt zu haben.

Ich möchte dann die Frau Assessor bitten, dass sie ihr Augenmerk auf folgendes lenkt. Wenn es in den einzelnen Artikeln immer wieder aufklingt, dass es auch darum geht, das Kind der Mutter nahezubringen, und wir wissen, dass bei Kindern, die ausserhalb der Ehe geboren werden, das Verhältnis zwischen Mutter und Kind oft durch Umwelteinflüsse, durch die verschiedenen Erlebnisse, die die Mutter in der Vorzeit mitmacht, gestört ist —, dann heißt das, daß auch der Raum geschaffen werden muß, wo Mutter und Kind zusammenleben können, weil das persönliche Erleben des Kindes die Voraussetzung ist, um diese Annäherung zwischen Mutter und Kind zu garantieren. Wenn das aber nicht in den ersten Wochen und Monaten geschieht, so kommt dieses innere Verhältnis nie mehr zustande und das Kind fühlt sich nicht geborgen und kann auch nicht die nötige Lebenssicherheit mitbekommen.

Daher glaube ich, wäre es schon wichtig, zu überprüfen, ob die Räume, die für Mutter und Kind vorgesehen sind, nicht erweitert werden könnten. Auch die eine und andere Modernisierung müßte durchgeführt werden. Ich habe z. B. beobachtet, daß es nicht möglich ist, die Kinder in Körbchen ins Freie zu bringen, da sie die Stiegen heruntergetragen werden müßten; bei 62 Kindern kann ich mir das nicht gut vorstellen.

Zum Problem der Studientitel möchte ich hier grundsätzlich Stellung nehmen. Sie wissen, daß unsere jungen Mädchen nicht die Möglichkeit haben, gewisse Berufsausbildungen in der Muttersprache zu erhalten. Ich nenne die Kinder- und Säuglingspflegerinnen, die Gesundheitspflegerinnen, Berufe, die auch hier vorgesehen sind, und möchte auch die Krankenpflegerinnen erwähnen. Diese Mädchen gehen z. T. auch nach Österreich, um sich das Diplom zu holen, welches aber hier nicht anerkannt wird; daher können diese Mädchen zu keinem Wettbewerb antreten. Das ist ein eminent wichtiges Problem, wenn man bedenkt, daß z. B. in Innsbruck z. Z. 36 Krankenpflegerinnen ausgebildet werden, die hier aber nicht anerkannt werden. Dieses Problem müßte schon einmal ernstlich studiert werden, um diesen jungen Menschen entweder den Unterricht in der Muttersprache im eigenen Lande zu ermöglichen oder die Anerkennung der anderswo erworbenen Studientitel zu erreichen.

UNTERPERTINGER (S.V.P.): Als Mitglied der Kommission hatte ich auch dafür gestimmt, daß dem Dienstpersonal, im Institute, also der untersten Kategorie, eine Entlohnung zugesichert werde, die jener des Dienstpersonals des Landes im allgemeinen entspricht. Der Landtag hat geglaubt, daß der Vorschlag der Kommission nicht präzise genug sei und vielleicht nicht im richtigen Moment vorgebracht wurde. Ich möchte aber doch darauf aufmerksam machen, daß im Bericht der Kommission ausdrücklich steht: „Die Kommission schlägt vor usw.". Vielleicht ist diese Formulierung wirklich nicht präzise genug, aber auf alle Fälle kommt jetzt ein Text zur Abstimmung, der in dieser Form nicht meine Zustimmung finden kann. Deswegen erkläre ich, daß ich mich der Stimme enthalte.

PASQUALIN (D.C.): Pur con riserve personali per quanto riguarda la retribuzione degli inservienti, a nome della democrazia cristiana dichiaro che essa voterà a favore di questo disegno di legge, anche perché è molto tempo che il personale attende ansiosamente questa sistemazione, e soltanto perché la legge è stata rinviata dal Governo, come abbiamo visto, ancora nel 1964 non è stato possi-

bile applicarla. Dichiaro pertanto che voterò a favore.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Es ist selbstverständlich, daß ich meine Stimme für den Gesetzentwurf abgeben werde.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich begründen, warum es besser ist, daß die Entlohnung so geblieben ist, wie sie der Ausschuß vorgeschlagen hat, und hiermit antworte ich indirekt auch dem Abg. Unterpertiger. Es stimmt, daß die Kommission vorgeschlagen hat, man möge die Entlohnung dieses Dienstpersonals der des übrigen Hilfspersonals des Landes gleichstellen. Ich will hier nicht ins Meritum eingehen. Es könnte ohne weiteres die Möglichkeit überprüft werden, diese Entlohnung zu revidieren, sie anders zu regeln. Wollte man diese Neuregelung in diesem Gesetze durchführen, so würde das eine Ungerechtigkeit gegenüber dem Personal bedeuten, das denselben Dienst z. B. in Stadthof oder anderswo, aber immer beim Landesausschuß verrichtet. Auf diese Weise würde man für ein und dieselbe Kategorie von Personal zwei Arten von Entlohnungen festlegen.

Bitte, wenn der Landtag der Meinung ist, die Entlohnung sei zu gering, dann muß das gesamte Problem des Dienstpersonals überprüft und mit einem Gesetzentwurf für alle gleich geregelt werden, damit alle, die denselben Dienst versehen, auch denselben Lohn erhalten. Es wäre also ungerecht gewesen, für das Hilfspersonal der Kleinkinderbewahranstalt eine andere Entlohnung vorzusehen als für das Hilfspersonal z. B. von Stadthof.

Über die Entlohnung selbst könnte man des langen und breiten reden. Wollte man aber dieses Dienstpersonal gleich entlohnen wie das Hilfspersonal des Landesausschusses, dann würde dieses Personal wesentlich mehr bekommen als z. B. die Straßenwärter, die durchwegs Familienväter sind. Wenn schon, dann müßte man auch das erörtern und nicht nur dieses Gehalt erhöhen, da auch die Entlohnung des übrigen Personals dementsprechend revidiert und angeglichen werden müßte.

Eines jedenfalls dürfte mathematisch sicher sein und ich möchte das wiederholen: wenn wir für dieses Personal eine Erhöhung vorgenommen hätten, dann hätten wir das Personal von Stadthof benachteiligt.

MENAPACE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Nel dichiarare il mio voto favorevole, ovviamente favorevole, volevo aggiungere a quello che è stato detto ora dall'Assessore Dalsass che il personale riceve tuttavia dei notevoli miglioramenti dall'applicazione dell'attuale legge rispetto alla situazione

in cui si trova. E questo mi induce a motivare il mio voto favorevole anche con queste argomentazioni. Non è tanto l'aumento dello stipendio base che è di sole 2.000 Lire, quanto l'indennità di servizio notturno che sarà poi stabilita, gli scatti biennali degli stipendi che da questo momento cominceranno a funzionare, la stabilità del posto anche per gli inservienti con l'inquadramento ed il riconoscimento dell'anzianità di servizio precedente, e inoltre, l'indennità integrativa speciale di 12.800 Lire al mese, che — senza introdurre una ingiusta diversificazione di trattamento nella Giunta provinciale, o nell'interno dello stesso Assessorato, quando si parla come ricordava anche l'Assessore Dalsass degli inservienti di Stadio — permettono di dare un riconoscimento certo modesto, ma comunque equo rispetto a quello di altri dipendenti della stessa Giunta, anche al personale dell'I.P.A.I.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Soltanto per dire che io non sarei stato affatto alieno all'idea espressa in Commissione della quale faccio parte di rivedere questa posizione salariale e di portarla al grado iniziale del personale della carriera ausiliaria. Ma, signori miei, bisognava concretarla in un emendamento e presentare lo stesso in tempo utile alla Presidenza in modo che potesse veramente nascere una discussione tale da condurre ad un effetto pratico e cioè ad una eventuale possibile modifica. Con questo non voglio dire che le argomentazioni dell'Assessore Dalsass e rispettivamente della Assessore Menapace non abbiano una loro ragione di essere e che comunque la situazione attuale non rappresenti un passo notevole in avanti rispetto alla situazione precedente. Ed anche mi convince a votare la legge il fatto che, come si sa, la legge giace da un paio d'anni ed è in attesa quindi di sollecita approvazione. Pertanto dò il mio voto favorevole alla legge.

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Niemand. Bitte, die Stimmzettel verteilen und abstimmen.

(votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung)

PRÄSIDENT: Abstimmungsergebnis: 21 abgegebene Stimmen, 19 Ja, 2 weiße Stimmzettel. Das Gesetz ist genehmigt. - Esito della votazione: 21 votanti, 19 sì, 2 schede bianche. La legge è approvata.

Punkt 2) der Tagesordnung: *Landesgesetzentwurf Nr. 16/65: „Abänderungen und Ergänzungen zum Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3, über die Berufsausbildung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks“.*

Punto 2: all'ordine del giorno: « *Disegno di legge provinciale N. 16/65: « Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della L. P. 7.10.1955, N. 3, sulla istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato ».*

Relazione della Giunta.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Egregi Consiglieri, l'art. 11 della legge provinciale n. 3 del 7.10.1955 sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato, prevede per gli esami d'idoneità, la costituzione di commissioni giudicatrici composte da due insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale, e da 3 esperti nella professione che forma oggetto dell'esame, di cui 2 scelti fra i datori di lavoro ed uno fra i lavoratori designati dalle associazioni locali o provinciali di categoria.

Le commissioni sono nominate, sentito il comitato provinciale per l'istruzione professionale, con decreto del presidente della Giunta Provinciale, su proposta dell'assessore competente.

Le esperienze acquisite in molti anni, hanno dimostrato chiaramente la necessità di affidare al direttore del rispettivo circondario scolastico la presidenza delle commissioni e nello stesso tempo la parte organizzativa degli esami.

Ma non potendo il direttore, secondo le disposizioni vigenti contenute nel citato art. 11, in nessun modo apparire in dette commissioni, la nuova formulazione della legge prevede la sua nomina a presidente delle rispettive commissioni.

Come membri delle commissioni sono inoltre previsti 2 insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale, come nel testo originario, 1 datore di lavoro e 1 lavoratore, ambedue scelti nel gruppo tecnico professionale.

Avendo sempre incontrato difficoltà nell'impegnare datori di lavoro e lavoratori per lo svolgimento degli esami, ed essendo per evidenti ragioni d'altra parte indispensabile la loro presenza, il numero dei datori di lavoro è stato ridotto da 2 a 1.

Secondo la nuova formulazione sarà nominato un sostituto per ogni membro effettivo.

Questa disposizione è stata inserita, affinché in caso di assenza del membro effettivo, possa subentrare immediatamente il suo sostituto, per evitare, come spesso si è verificato in precedenza, che per l'assenza di un membro la commissione non disponga più del numero legale.

*Sehr geehrte Landtagsabgeordnete!*

*Laut Art. 11 des Landesgesetzes über die Berufsschulung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks vom 7.10.1955, Nr. 3, werden*

*für die Befähigungsprüfungen Kommissionen eingesetzt, die aus 2 Lehrpersonen, wovon eine aus der Fachgruppe stammt, und aus 3 Fachleuten auf dem Gebiete, welches Gegenstand der Prüfung bildet, bestehen. Von den 3 Fachleuten werden zwei aus dem Kreise der Arbeitgeber und einer aus dem Kreise der Arbeitnehmer, über Vorschlag der örtlichen oder provinziellen Berufsverbände, herangezogen.*

*Die Kommissionen werden nach Anhören des Landesberufsschulausschusses mit Dekret des Landesausschuß-Präsidenten, über Vorschlag des zuständigen Assessors, ernannt.*

*Die Erfahrung, die in den Jahren gesammelt worden ist, hat gezeigt, daß es unerläßlich ist, daß der Direktor des betreffenden Berufsschulsprengels den Vorsitz der Kommissionen übernimmt und damit gleichzeitig mit der organisatorischen Durchführung der Prüfungen betraut wird.*

*Nachdem aber der Direktor lt. den geltenden Bestimmungen des erwähnten Art. 11 überhaupt nicht in der Kommission aufscheint, so wird er in der neuen Fassung des Gesetzes Vorsitzender der jeweiligen Gesellenprüfungskommission.*

*Als Mitglieder der Kommissionen werden ferner 2 Lehrkräfte, wovon eine aus der Fachgruppe stammt, wie im ursprünglichen Text, und 1 Arbeitgeber und 1 Arbeitnehmer, ebenfalls aus der Fachgruppe stammend, vorgesehen.*

*Nachdem es stets schwierig war, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu den Prüfungen heranzuziehen, andererseits aber ihre Teilnahme als absolut unerläßlich erscheint, so wurde die Zahl der Arbeitgeber von 2 auf 1 reduziert.*

*Für jedes effektive Mitglied ist lt. Vorlage ein Stellvertreter zu ernennen.*

*Diese Bestimmung wurde aus dem Grunde aufgenommen, um bei Ausfall des effektiven Mitgliedes, wie dies in der Vergangenheit sehr oft vorgekommen ist, sofort das stellvertretende Mitglied heranzuziehen zu können und damit die Funktionsfähigkeit der Kommission zu gewährleisten.*

PASQUALIN (D.C.): La prima Commissione legislativa si è riunita il giorno 5 luglio 1965 per l'esame del disegno di legge provinciale riguardante « Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della L. P. 7.10.1955, Nr. 3 sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, della industria e dell'artigianato ».

La Commissione propone che anche per il Presidente della Commissione giudicatrice venga nominato un supplente.

Inoltre, che l'articolo unico venga diviso in due articoli, il primo in rapporto alla composizione della Commissione giudicatrice, il secondo per quan-

to concerne l'abrogazione del primo comma dell'art. 11 della L. P. 7.10.1955, N. 3.

Il testo del disegno di legge è quindi il seguente:

#### Art. 1

Per gli esami di idoneità sono costituite per singoli o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per i singoli gruppi professionali. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:

- a) dal direttore della scuola circondariale della rispettiva sezione - presidente;
- b) da 2 insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale;
- c) da un datore di lavoro ed un lavoratore del ramo professionale che costituisce oggetto dell'esame, designato dalle associazioni professionali locali o provinciali di categoria.

Per il Presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme secondo le quali si svolgono gli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni.

#### Art. 2

E' abrogato il primo comma dell'art. 11 della L. P. 7.10.1955, N. 3.

Die erste Gesetzeskommission hat sich am 5. Juli 1965 zur Überprüfung des Landesgesetzentwurfes „Abänderungen und Ergänzungen zum Artikel 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 über die Berufsausbildung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks“ versammelt.

Die Kommission schlägt vor, daß auch für den Vorsitzenden der Prüfungskommission ein Ersatzmitglied ernannt werden sollte.

Außerdem macht die Kommission den Vorschlag, daß der einzige Artikel in zwei Artikel aufgeteilt werde, wobei der erste die Zusammensetzung der Prüfungskommission regeln und der zweite die Bestimmung über die Abschaffung des ersten Absatzes im Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 enthalten soll.

Der Wortlaut des Gesetzentwurfes lautet daher wie folgt:

#### Art. 1

Für die Abnahme der Eignungsprüfungen sind für die einzelnen oder für mehrere zusammengefaßte Schulsprengel Prüfungskommissionen eingesetzt. Die Kommissionen, welche mit Dekret des Landesaus-

schuß-Präsidenten über Vorschlag des zuständigen Assessors ernannt werden, sind wie folgt zusammengesetzt:

- a) aus dem Direktor des Schulsprengels der betreffenden Abteilung;
- b) aus 2 Lehrpersonen, wovon eine aus der Fachgruppe stammt;
- c) aus einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer aus der Fachgruppe, welche Gegenstand der Prüfung bildet, über Vorschlag der örtlichen oder provinziellen Berufsverbände.

Für den Präsidenten und für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu ernennen.

Mit gesondertem Reglement werden die Vorschriften erlassen, nach denen die Prüfungen abgewickelt werden und wird die Arbeitsweise der Prüfungskommissionen geregelt.

#### Art. 2

Der erste Absatz des Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 ist widerrufen.

PRÄSIDENT: Wer wünscht das Wort in der Generaldebatte? Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Niemand. Ich lasse über den Übergang zur Debatte über die einzelnen Artikel abstimmen: genehmigt.

Das Wort hat Herr Senator Raffener.

RAFFEINER (T.H.P.): Io chiedo la parola per parlare sul testo dell'articolo unico (testo della Giunta) ed ho presentato anche un emendamento.

Mit der Sache selbst bin ich einverstanden. Auch mit dem Artikel, wie er von der Kommission formuliert worden ist. Nur mit der Form bin ich nicht einverstanden. Die Form ist ungewöhnlich. Der Titel des Gesetzes lautet: „Abänderungen und Ergänzungen zum Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 über die Berufsausbildung der Lehrlinge des Handels, der Industrie und des Handwerks“. Man würde sich also erwarten, daß in dem Artikel gesagt wird: „Der Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 wird wie folgt abgeändert und ergänzt“; in Wirklichkeit hängt dieser Artikel aber vollkommen in der Luft. Erst im Art. 2 heißt es, daß der erste Absatz des Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955 gestrichen wird. Die richtige Form ist, daß man den einzigen Artikel mit folgenden Worten einleitet: „Der erste Absatz des Artikels 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt“. Dann kommt der Wortlaut, wie er von der Kommission formuliert worden ist. Der Art. 2 der Kommission hingegen wird gestrichen, weil er dann vollkommen überflüssig ist.

Lo spiego anche con parole italiane. Sono d'accordo con la sostanza, non sono però d'accordo con la forma perché non è usuale. In questi casi si dice: « Il primo comma dell'art. 11 della L. P. 7.10.1955, Nr. 3 è sostituito dal seguente testo: ». Questa è la forma corretta usuale, e questa è la ragione del mio emendamento.

PRÄSIDENT: Wer wünscht das Wort zum Abänderungsantrag des Herrn Senator Raffener?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Agli Assessorati competenti, che non sono uno solo, per un errore qualsiasi mancano le firme dell'Assessore Zelger e la mia, interessava la sostanza del problema, cioè il fatto della funzionalità di queste commissioni, perché nell'esperienza fatta nell'ultima sessione si sono riscontrate notevoli difficoltà. Sulla sostanza anche il senatore Raffener è perfettamente d'accordo, per cui mi pare che la cosa fondamentale sia risolta.

C'è adesso la questione della forma, dice il dott. Raffener, ed io sono lungi dal voler insegnare qualche cosa ad un uomo di legge e ex senatore che ne sa certamente più di me in materia di forma. Dice il dott. Raffener che, posta in questa forma, la legge non va. Io francamente direi che può andare benissimo. Il titolo della legge è: « Modifiche ed integrazioni ecc. »; segue l'art. 1 nel quale è contenuta la modica, è implicita la modifica. Poi c'è l'art. 2 che precisa: « E' abrogato il primo comma dell'art. 11 ». Conseguentemente a che cosa? In conseguenza alla modifica operata all'art. 1.

Non avrei niente in contrario a procedere secondo quanto dice il senatore Raffener, ma non mi pare indispensabile. Mi pare che anche in altri casi di modifiche fatte a leggi preesistenti si è seguito questo criterio, di apportare cioè la modifica all'art. 1 e di seguire con l'art. 2 dicendo che è abrogato l'articolo precedente. Pertanto la legge mi pare completa.

Se però il Consiglio vuol far precedere all'articolo unico quanto dice il senatore Raffener, in fondo lo si può fare. A mio avviso però non è indispensabile; secondo me si potrebbe votare tranquillamente l'art. 1 e l'art. 2 come stanno.

MITOLO (M.S.I.): Dal punto di vista formale sono d'accordo con la proposta che è stata fatta, perché mi pare che anche in precedenza si sia seguito questo metodo. Cioè è opportuno dichiarare in un solo articolo che viene modificato l'art. 11. Dichiaro pertanto che sono d'accordo con l'emendamento.

PRÄSIDENT: Vom Herrn Senator Raffener ist der Vorschlag gemacht worden, einen einzigen Ar-

tikel zu machen anstatt zwei, und diesen einzigen Artikel mit folgenden Worten einzuleiten: „Der erste Absatz des Artikels 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:“.

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Ich bin auch der Ansicht, daß es besser ist, wenn der Artikel so eingeleitet wird, wie Abg. Raffener es vorschlägt.

Ich möchte aber bitten, daß wir uns den Text des Art. 1 noch einmal vor Augen führen. Der letzte Absatz des Art. 1, wie er von der Kommission vorgeschlagen worden ist, gehört auf jeden Fall an das Ende des Art. 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3.

Ich möchte mich also für die vorgeschlagene Abänderung aussprechen und gleichzeitig festlegen, daß der letzte Absatz des vorliegenden Artikels an das Ende des Art. 11 des Grundgesetzes gerückt werde.

RAFFEINER (T.H.P.): Ich nehme Bezug auf das, was Herr Assessor Benedikter gesagt hat, und bin damit auch einverstanden. So hätte der Gesetzesartikel die richtige Form. In diesem Sinne sollte mein Abänderungsantrag abgestimmt werden, also so, wie Herr Assessor Benedikter ihn jetzt vorgeschlagen hat.

Io dico che sono d'accordo con quanto dice l'Assessore Benedikter, che cioè l'ultimo comma del presente art. 1 venga tolto e posto alla fine dell'art. 11 della L. P. 7.10.1955, Nr. 3. Si tratta veramente di una cosa non essenziale, ma di una forma più corretta, usuale nella terminologia delle leggi.

PRÄSIDENT: Ich lasse also über den Antrag abstimmen, daß wir nur einen einzigen Artikel machen, der folgendermassen eingeleitet wird: „Der erste Absatz des Artikels 11 des L. G. vom 7.10.1955, Nr. 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:“.

Wer ist für diesen Antrag: genehmigt.

PRÄSIDENT: Über den Antrag Benedikter brauchen wir wohl nicht abzustimmen.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S.V.P.): Damit der Abänderungsantrag klar formuliert wird, im Sinne auch von Senator Raffener und Assessor Benedikter, müßte auch der letzte Absatz wie folgt eingeleitet werden: „All'art. 11 della L. P. 7.10.1955, Nr. 3 viene aggiunto il seguente ultimo comma:“. Das muß man jetzt ausdrücklich sagen.

PRÄSIDENT: Also ich bitte um schriftliche Vorschläge. Voglio qualcosa di scritto, se no viene fuori



una confusione. Ich bitte, etwas Schriftliches vorzulegen, so wie es üblich ist.

Der Antrag des Herrn Senator Raffener ist schon angenommen worden, u. zw. daß nur ein Artikel gemacht wird, der mit den Worten beginnt, die der Herr Senator eben vorgeschlagen hat.

Jetzt behandeln wir den zweiten Antrag.

RAFFEINER (T.H.P.): Es ist vorgeschlagen worden, daß der Absatz: „Mit gesondertem Reglement werden die Vorschriften erlassen, nach denen die Prüfungen abgewickelt werden, und wird die Arbeitsweise der Prüfungskommissionen geregelt“ der dritte Absatz des Art. 11 des Grundgesetzes werden soll.

E' stata fatta la proposta che il comma « Con apposito regolamento saranno stabilite le norme secondo le quali si svolgono gli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni » diventi il terzo comma dell'art. 11 della L. P. 7.10.1955, N. 3.

PRÄSIDENT: Wer ist für die Genehmigung dieses Antrages? Chi è d'accordo con questo emendamento: approvato all'unanimità.

Jetzt lasse ich über den so abgeänderten Artikel abstimmen: einstimmig angenommen.

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabe? Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

MITOLO (M.S.I.): Scusi, signor Presidente, perché Lei non parla in ladino, dal momento che appartiene al gruppo etnico di lingua ladina, invece di parlare solo in tedesco. Da un po' di tempo a questa parte ha cambiato gruppo etnico, scusi. Perché se Lei parlasse in ladino forse La capirei di più di quanto non La capisco quando parla in tedesco.

Volevo solo fare una proposta di modifica della forma letteraria di questo articolo che è veramente scorretta.

PRESIDENTE: Una variazione formale la può sempre fare.

POSCH (S.V.P.): Zu dem eben besprochenen Argument möchte ich nur sagen — Herr Senator Raffener hat seine Vorschläge sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache vorgebracht —, daß wir hier eigens eine Simultanübersetzung haben und es daher nicht notwendig ist, das auf deutsch Gesagte in italienischer Sprache zu wiederholen. Dies nur wegen der Zeit.

PRESIDENTE: Attendo ancora le correzioni formali di Mitolo.

Dunque, l'articolo suona così:

« Per gli esami di idoneità sono costituiti per ogni o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per ciascun gruppo professionale. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:

- a) dal direttore della scuola circondariale della propria sezione, quale presidente;
- b) da 2 insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale;
- c) da un datore di lavoro e da un lavoratore del ramo professionale oggetto dell'esame, designato dalle associazioni professionali locali o provinciali di categoria.

Per il Presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per lo svolgimento degli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni.»

BENEDIKTER (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Gemeint ist in der ersten Zeile: für einen Bezirk oder für mehrere Bezirke zusammen. Das ist der Sinn, da sonst die Diktion „per ogni circondario“ überhaupt genügen würde. Wenn für jeden Bezirk eine Kommission eingesetzt werden sollte, wann würde das Wort „ogni“ genügen. Die Diktion „ per ogni o più circondari“ hat keinen Sinn.

CONSIGLIERI: Allora si dica «per uno o più circondari».

PRESIDENTE: Va bene, «per uno o più circondari».

Wünscht noch jemand das Wort? Bitte, die Stimmzettel verteilen und abstimmen. Prego distribuire le schede.

(votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung)

PRÄSIDENT: Ergebnis der Abstimmung: 19 abgegebene Stimmen, 19 Ja. Das Gesetz ist genehmigt. 19 votanti, 19 sì. La legge è approvata.

Punkt 3) der Tagesordnung: „Genehmigung der Abschlussrechnung des Landtages Bozen über das Rechnungsjahr 1964“.

Punto 3) all'ordine del giorno: « Approvazione del conto consuntivo del Consiglio provinciale di Bolzano per l'anno finanziario 1964“.

## Relazione

La gestione dei fondi, posti a disposizione dell'attività del Consiglio provinciale, si presenta alla fine dell'esercizio 1964, con le seguenti risultanze finali:

## 1) Conto di cassa:

fondo cassa al 1.1.1964	L. 3.988.885
Riscossioni in c/ competenza	L. 28.117.885
totale attivo	L. 32.106.776
Pagamenti:	
in c/ residui	L. 202.515
in c/ competenza	L. 30.119.276
	L. 30.321.791
fondo di cassa al 31.12.1964	L. 1.784.985

## 2) Conto di amministrazione:

Riporto residui attivi	L. —
Riporto residui passivi	L. 507.545
	L. 507.545
avanzo di amministrazione	L. 1.277.440

Hanno concorso alla formazione dell'avanzo suddetto:

la maggiore entrata per interessi sulle giacenze di cassa	L. 139.780
---	------------

le economie sui vari capitoli di spesa:

in c/ residui	L. 979.645
in c/ competenza	L. 158.015
	L. 1.137.660

totale avanzo come sopra

Avanzo già applicato al bilancio 1965	L. 680.000
---------------------------------------	------------

Resta un avanzo disponibile di

	L. 597.440
--	------------

I prospettivi che si allegano indicano voce per voce i movimenti contabili che dimostrano le risultanze finali sopraindicate.

## Vorlagebericht

Bei der Verwaltung der dem Landtag für seine Tätigkeit zur Verfügung gestellten Beträge ergaben sich am Ende des Rechnungsjahres 1964 folgende Ergebnisse:

## 1. Kassakonto:

Kassafonds am 1.1.1964	3.988.885 Lire
Eingänge aus Kompetenzkapiteln	28.117.891 Lire
Summe der Aktiva	32.106.776 Lire

Zahlungen für

Rückstände I.. 202.515 Lire

Zahlungen für

Kompetenzk. 30.119.276 Lire

30.321.791 Lire

Kassafonds am 31.12.1964 1.784.985 Lire

## 2. Verwaltungskonto:

Übertrag der aktiven

Rückstände — Lire

Übertrag der passiven

Rückstände 507.545 Lire

507.545 Lire

Verwaltungsüberschuss 1.277.440 Lire

Zur Bildung des Überschusses trugen bei:

die Mehreinnahmen aus Zinsen

auf Kassabestände 139.780 Lire

die Einsparungen bei verschiedenen Ausgabenkapiteln:

für Rückstände 979.645 Lire

für Kompetenzkap. 158.015 Lire

1.137.660 Lire

Gesamtbetrag des Haushaltsüberschusses

1.277.440 Lire

in den Haushalt 1965 übertragener Überschuss

680.000 Lire

verfügbarer Haushaltsüberschuss

597.440 Lire

In den beigelegten Aufstellungen werden die buchungsmässigen Bewegungen für die einzelnen Kapitel angegeben, welche den Beweis für die oben angeführten Endergebnisse liefern.

## Deliberazione

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il rendiconto finanziario del Consiglio provinciale relativo all'anno 1964 presentato dall'Ufficio di Presidenza assieme alla deliberazione di approvazione N. 4 di data 23 giugno 1965;

Preso atto della regolarità della gestione, svolta in conformità del Regolamento interno di amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio provinciale in data 15 marzo 1961;

Visto il conto sommario di cassa presentato dal Tesoriere — Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano — che concorda con le risultanze di cassa esposte nel rendiconto;

a maggioranza (due astensioni) di voti espressi in modo di legge

d e l i b e r a

1) di approvare il rendiconto del Consiglio provinciale per l'esercizio 1964 nei seguenti risultati finali:

Riscossioni:

fondo di cassa al		
1.1.1964	L. 3.988.885	
in conto competenza	L. 28.117.891	
		L. 32.106.776

Pagamenti:

in conto residui	L. 202.515	
in conto competenza	L. 30.119.276	
		L. 30.321.791
fondo cassa al 31.12.1964	L. 1.784.985	

Somme rimaste da riscuotere

L. —

Somme rimaste da

pagare o residui

passivi

L. 507.545

L. 507.545

avanzo di amministrazione L. 1.277.440

avanzo applicato al bilancio 1965 L. 680.000

avanzo disponibile L. 597.440

2) di autorizzare l'Ufficio di Presidenza ad impiegare l'avanzo disponibile di L. 597.440 a favore degli stanziamenti che nel corso dell'esercizio finanziario 1965 si dimostrano insufficienti.

### B e s c h l u s s

Nach Einsichtnahme in die Schlussabrechnung des Landtages für das Jahr 1964, welche das Landtagspräsidium zusammen mit dem Genehmigungsbeschluss Nr. 4 vom 23. Juni 1965 vorgelegt hat;

in Anerkennung der Ordnungsmässigkeit der Verwaltung, die sich im Sinne der vom Landtage am 15. März 1961 genehmigten Geschäftsordnung für die Verwaltung und Rechnungslegung abgewickelt hat;

nach Einsichtnahme in die vom Schatzmeister — Sparkasse der Provinz Bozen — vorgelegte summari-

sche Kassenrechnung, die mit dem Kassabestand der Schlussabrechnung übereinstimmt,

b e s c h l i e s s t

### DER LANDTAG

mit Stimmenmehrheit (zwei Enthaltungen) der rechtsgültig abgegebenen Stimmen:

1. Die Schlussabrechnung des Landtages für das Jahr 1964 mit folgenden Endergebnissen zu genehmigen:

Eingänge:

Kassafonds am		
1.1.1964	3.988.885 Lire	
aus Kompetenzkapiteln	28.117.891 Lire	
		32.106.776 Lire

Zahlungen:

für Rückstände	202.515 Lire	
für Kompetenzkapitel	30.119.276 Lire	
		30.321.791 Lire

Kassafonds am 31.12.1964 1.784.985 Lire

Noch zu vereinnahmende

Beträge — Lire

zu bezahlende Beträge

oder passive

Rückstände 507.545 Lire

507.545 Lire

Verwaltungsüberschuss 1.277.440 Lire

In den Haushalt 1965

übertragener Überschuss 680.000 Lire

Verfügbarer Überschuss 597.440 Lire

2. Das Landtagspräsidium zu ernächtigen, den verfügbaren Haushaltsüberschuss in Höhe von 597.440 Lire für jene Haushaltsansätze zu verwenden, die sich im Laufe des Rechnungsjahres 1965 als unzureichend erweisen.

Ich lasse über die Abschlussrechnung des Landtages abstimmen. Wer ist dafür? Metto ai voti il conto consuntivo del Consiglio; chi è d'accordo: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

La seduta è tolta. Die Sitzung ist beendet.

ORE 11.30 UHR